

REGOLAMENTO (CEE) N. 1605/92 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 1992

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie ⁽³⁾, stabilisce tra l'altro che, a decorrere dal 1° luglio 1991, le isole Canarie fanno parte del territorio doganale della Comunità e che vi è introdotta progressivamente la tariffa doganale comune (TDC) nel corso di un periodo transitorio che, in linea di principio, non può estendersi oltre il 31 dicembre 2000; che pertanto, a decorrere dal 1° luglio 1991, i prodotti industriali originari di paesi terzi, importati nelle isole Canarie, sono soggetti ad un dazio doganale che non era loro applicabile anteriormente a tale data;

considerando che la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN) ⁽⁴⁾, stabilisce, al punto 7.1 dell'allegato, che, su richiesta documentata delle autorità spagnole competenti, sono previste, caso per caso, misure tariffarie specifiche per taluni prodotti sensibili per tener conto delle specifiche difficoltà di un determinato settore della produzione locale destinata al consumo locale o turistico, ai fini del mantenimento di un esonero equivalente a quello applicato precedentemente all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1911/91, nonché per consentire l'accesso a beni di consumo finale;

considerando che il punto 7.2 dell'allegato sopra menzionato precisa che le misure di cui sopra devono essere differenziate precisamente in funzione del mercato interno delle isole Canarie, in modo da evitare qualsiasi deviazione di

traffico e che, in linea di massima, esse devono essere limitate al periodo transitorio previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1911/91 per l'adozione graduale della tariffa doganale comune nelle isole Canarie;

considerando che, il 12 luglio 1991, le autorità spagnole competenti hanno presentato una richiesta di sospensione totale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per il periodo dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 2000 all'importazione nelle Canarie di taluni prodotti sensibili;

considerando che, sulla base delle giustificazioni presentate alla Commissione da dette autorità il 4 novembre 1991, i prodotti di cui sopra sono effettivamente sensibili per l'economia delle isole Canarie;

considerando che, nell'intento di accertare che la misura richiesta sia differenziata precisamente in funzione del mercato interno attuale delle isole Canarie e di quello che risulterà dagli sviluppi registrati fino al 31 dicembre 2000, è opportuno accordare, in un primo tempo, il beneficio della sospensione tariffaria totale per i prodotti di cui sopra fino al 31 dicembre 1995; che le misure da adottare tra tale data e la fine del periodo transitorio dovranno essere adottate ulteriormente tenendo conto degli effetti dell'insieme delle misure adottate in favore dell'economia delle isole Canarie fino al 31 dicembre 1995; che, peraltro, la richiesta delle autorità spagnole di beneficiare dell'esenzione dei dazi doganali per i prodotti in oggetto a decorrere dal 1° luglio 1991 mira ad assicurare una continuità nelle condizioni di approvvigionamento di tali prodotti e che, pertanto, appare giustificata;

considerando che è opportuno adottare disposizioni che consentano, da un lato, di accertare che i prodotti per cui la sospensione è richiesta siano esclusivamente destinati al mercato interno delle isole Canarie e che, dall'altro, permettano alla Commissione di essere regolarmente informata sul volume delle importazioni in oggetto e, se del caso, di adottare disposizioni atte ad impedire qualsiasi movimento speculativo o sviamento di traffico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1995 sono totalmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune applicabili ai

⁽¹⁾ GU n. C 100 del 22. 4. 1992, pag. 14.

⁽²⁾ Parere reso il 9 giugno 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 284/92 (GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 6).

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5.

prodotti enumerati nell'allegato, ai fini dell'importazione nelle isole Canarie.

2. Il beneficio della sospensione di cui al paragrafo 1 è concesso esclusivamente ai prodotti destinati al mercato interno delle isole Canarie.

3. Le autorità spagnole competenti adottano le disposizioni necessarie per garantire il rispetto delle misure di cui al paragrafo 2, conformemente alle disposizioni comunitarie pertinenti in materia di destinazioni particolari ed in particolare la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, quando i prodotti in questione sono spediti verso altre parti del territorio doganale della Comunità.

Esse informano al più presto la Commissione in merito a tali misure.

Articolo 2

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, le autorità spagnole competenti comunicano alla Commissione entro il 15 di ogni mese, e per la prima volta il 15 settembre 1992 i dati corrispondenti al volume delle importazioni che hanno

beneficiario della sospensione tariffaria nel corso del mese precedente.

2. I dati che sono trasmessi il 15 settembre 1992 devono riguardare la totalità delle importazioni realizzate a decorrere dal 1° luglio 1991.

Articolo 3

Nell'ambito del periodo transitorio previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1911/91, la Commissione, previa consultazione delle autorità spagnole esamina, nel corso del 1995, gli effetti dell'insieme delle misure adottate in favore dell'economia delle isole Canarie. In base alle risultanze di questo esame, essa presenta al Consiglio una proposta adeguata per il periodo successivo al 31 dicembre 1995.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

João PINHEIRO

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
17.0503	3901	Polimeri di etilene, in forme primarie
17.0505	3904 10	Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze
17.0507	4011	Coperture nuove, di gomma
17.0509	4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
17.0511	4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
17.0513	4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm
17.0515	4410	Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
17.0517	4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
17.0519	4803 00	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per simili articoli per uso domestico, igienico o di toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspate, pieghettate, goffrate, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli di larghezza superiore a 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con almeno un lato superiore a 36 cm a foglio spiegato
17.0521	4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803
17.0523	4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli
17.0525	4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspate, pieghettate, goffrate, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4803 o 4818
17.0527	4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura, o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli
17.0529	Capitolo 51	LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE
17.0531	Capitolo 52	COTONE
17.0533	Capitolo 54	FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI
17.0535	Capitolo 55	FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO
17.0537	5608	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
17.0539	Capitolo 60	STOFFE A MAGLIA
17.0541	Capitolo 61	INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA
17.0543	Capitolo 62	INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA
17.0545	Capitolo 63	ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI
17.0547	Capitolo 64	CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI
17.0549	7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio
17.0551	7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità
17.0553	7601	Alluminio greggio
17.0555	8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente
17.0557	8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415
17.0559	8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, incapsulare od etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci; macchine ed apparecchi per gassare le bevande
17.0561	8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento
17.0563	8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
17.0565	8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare
17.0567	8469	Macchine da scrivere e macchine per l'elaborazione di testi
17.0569	8470	Macchine calcolatrici; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa
17.0571	8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
17.0573	8472	Altre macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio: duplicatori ottografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare)
17.0575	8473	Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472
17.0577	8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
17.0579	8517	Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante
17.0581	8518	Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono
17.0583	8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono
17.0585	8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono
17.0587	8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofoni
17.0589	8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521
17.0591	8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37
17.0593	8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37
17.0595	8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere
17.0597	8526	Apparecchi di radorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
17.0599	8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
17.0601	8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini
17.0603	8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528
17.0605	8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)
17.0607	8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente
17.0609	8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa
17.0611	8704	Autoveicoli per il trasporto di merci
17.0613	8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe anticendio, autocarri betoniere, auto-spaZZatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)
17.0615	8706	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
17.0617	8707	Carozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
17.0619	8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705
17.0621	8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»)
17.0623	8712 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
17.0625	8713	Carrozze ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione
17.0627	8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713
17.0629	9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente
17.0631	9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente
17.0633	9003	Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti
17.0635	9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili
17.0637	9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia
17.0639	9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539
17.0641	9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono
17.0643	9008	Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione
17.0645	9009	Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia
17.0647	9010	Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici (compresi gli apparecchi per la proiezione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori), non nominati né compresi altrove in questo capitolo, negatoscopi; schermi per proiezioni
17.0649	9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione
17.0651	9012	Microscopi, diversi da quelli ottici e diffrattografi
17.0653	9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti
17.0655	Capitolo 91	OROLOGERIA
17.0657	9207	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)
17.0659	Capitolo 95	GIOCATTOLI, GIUOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI